

**VERBALE DI ACCORDO PER LA FRUZIONE DELLA CIGD CON CAUSALE "EMERGENZA COVID-19"
ARTICOLO 22 D.L. N. 18 DEL 17 MARZO 2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, n. 27**

Il giorno 12/05/2020 sono presenti, in modalità telematica:

la società Gemini S.r.l. rappresentata da Maria Giovanna Battiston ed assistita da Giovanni Donegà per Confindustria Venezia

e

Filcams-CGIL Nazionale rappresentata da Cinzia Bernardini e Giovanni Dalò;



Fisascat-CISL Nazionale rappresentata da Marco Demurtas;

Uiltrasporti-UIL Nazionale rappresentata da Lucia Silvestri;

(di seguito collettivamente "le Parti")

Premesso che

- a) la presente riunione si svolge, d'accordo tra le Parti, con modalità telematiche, stante l'attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale e tenuto conto delle indicazioni governative impartite al riguardo;
- b) la società Gemini S.r.l. (di seguito anche solo "la Società") con Sede Legale a Venezia Marghera Via dell'Elettricità 5/D C.F. 02189580273, matricola INPS 880996724500, opera nel settore degli appalti di pulizie con dipendenti dislocati nelle seguenti Regioni: Puglia, Basilicata, Lombardia, Veneto, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Umbria, Toscana, Calabria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia ed applica il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati / multiservizi del 31 maggio 2011, con n° 393 dipendenti;
- c) l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il 30 gennaio 2020 l'epidemia da COVID.19 quale un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- d) il Consiglio dei Ministri con Delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed ha ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID.19;
- e) sull'intero territorio nazionale ha avuto inizio una fase di significativa contrazione del mercato a seguito della diffusione epidemiologica cd. "COVID-19" che ha comportato progressivamente una riduzione dell'attività aziendale;
- f) la Società ha comunicato in data 7 aprile 2020 l'esigenza di avviare le procedure finalizzate a ottenere il trattamento di integrazione salariale previsto per la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) relativa all'emergenza cd. "COVID 19" per le unità operative relativamente agli appalti presso le Regioni precedentemente indicate come da allegato (all. 1)
- g) nel corso dell'incontro odierno, la Società rappresenta di non avere i requisiti di legge per accedere agli ammortizzatori ordinari in quanto opera nel settore pulizie con accesso esclusivamente alla Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria ai sensi dell'art. 20 comma 1, lettera D), del D. lgs. n. 148/2015.



- h) L'articolo 22 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 riguardante " Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga" dispone l'ampliamento della platea dei soggetti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, possono beneficiare di trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD), per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane alle condizioni previste dal medesimo articolo 22, riconosciuti dalle Regioni e Province Autonome.
- i) le OO.SS., preso atto di quanto illustrato dalla società hanno chiesto di individuare i possibili strumenti disponibili per la tutela e protezione dei livelli occupazionali e salariali delle lavoratrici e dei lavoratori;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1) Avuto riguardo all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed a quanto esposto in premessa, le Parti, nel convenire che la sospensione e/o la riduzione temporanea dell'attività lavorativa indicata in premessa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, concordano sull'intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) con causale COVID 19 – Emergenza Nazionale ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020 per aziende multilocalizzate, onde la Società formulerà la correlativa richiesta nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Art. 2) L'applicazione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga riguarderà le Unità Operative in allegato.


Art. 3) La società presenterà istanza ai fini della concessione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) – ai sensi della normativa suindicata - a decorrere dal 30 marzo 2020 al 30 maggio 2020 con riferimento ad un numero massimo di n. **393** unità , con un numero massimo di ore settimanali pari a 5.377 e complessive 48.390 per l'intero periodo ripartite, così come da allegato (all. 1) per lo svolgimento dei servizi relativi agli appalti indicati sopra.

Art. 4) I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno collocati in Cassa Integrazione Guadagni In Deroga (CIGD) in sospensione fino ad un massimo di zero ore. L'azienda, informate preventivamente le RSU/RSA, potrà articolare su base settimanale la riduzione dell'orario di lavoro, con le seguenti modalità anche in concorso tra loro: (i) sospensione dell'attività lavorativa in talune giornate nell'arco della settimana; (ii) sospensione dell'attività lavorativa in talune settimane nell'arco del mese; (iii) riduzione giornaliera dell'orario di lavoro;

Art. 5) La Società, ove possibile, attuerà la rotazione del personale sospeso in base alle esigenze tecniche-organizzative-produttive. Ciò, tenendo conto della fungibilità delle mansioni, secondo una equa ripartizione tra lavoratori e nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza determinate anche dagli interventi normativi come richiamata in premessa;

Art. 6) La Società provvederà agli adempimenti di cui al D.L. n. 18/2020 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui agli accordi quadro delle Regioni interessate.

Art. 7) Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) saranno erogati esclusivamente mediante pagamento diretto da parte dell'INPS, ai sensi dell'art.











22, comma 6, D.L. 18/2020 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo le modalità dell'art. 44, comma 6ter, D.lgs. 148/2015.

Art.8) Le OO.SS. evidenziano l'esigenza di definire forme di sostegno al reddito, non essendo possibile prevedere i termini temporali di erogazione da parte dell'Inps dell'integrazione salariale;

Art.9) Per rispondere a quanto sopra, la Società, provvederà ad anticipare, per il periodo come individuato al comma 2, alle normali scadenze mensili, un acconto a titolo di anticipo su istituti maturati dal lavoratore nella misura corrispondente all'importo di integrazione salariale che sarà erogato dall'Istituto in forma diretta al lavoratore interessato. L'istituto per i quali sarà possibile usufruire dell'acconto sarà la 14.ma mensilità;

Art.10) Unicamente per i lavoratori che non abbiano sufficiente capienza nella 14ma mensilità, l'importo anticipato per il periodo come individuato al comma 2 verrà trattenuto nella 13.ma mensilità;

Art.11) Le Parti convengono che la continuità di reddito dei lavoratori è un valore e un obiettivo condiviso, pertanto, a fronte di erogazioni dirette da parte dell'Istituto con tempistiche incompatibili con tali obiettivi, si incontreranno rapidamente per individuare e definire ulteriori soluzioni a tutela della salvaguardia reddituale delle lavoratrici e dei lavoratori:


Art.12) Le Parti convengono di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata attraverso incontri periodici e su richiesta di una delle Parti, anche a livello territoriale, con il coinvolgimento delle RSU/RSA, per una verifica complessiva di quanto convenuto nel presente accordo, con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione, della riduzione oraria e della sua distribuzione e rotazione, in relazione alle esigenze produttive dell'azienda e alle necessità dei lavoratori;

Art.13) Le Parti concordano che, qualora futuri provvedimenti normativi andranno a ridefinire gli istituti disciplinati dal presente accordo, si incontreranno per riconsiderare e/o prorogare i trattamenti previsti dalla presente intesa;


Art. 14) A conclusione del presente incontro, le Parti si danno atto di avere esperito la procedura di informativa, consultazione ed esame congiunto, richiamando, per tutto quanto qui non espressamente disposto, il D.L. n. 18/2020 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Letto, confermato e sottoscritto.

la Società



Filcams-CGIL



Fisascat-CISL

UIL Trasporti-UIL

